

Codice DB1409

D.D. 22 febbraio 2010, n. 535

Autorizzazione idraulica N. (n607) - Comune di Villa del Bosco (BI) - L.R. 54/75 - Lavori di raccordo scogliere esistenti sponda sinistra Torrenete Rovasenda e lavori di manutenzione straordinaria mediante interventi di pulizia e taglio piante.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, per le motivazioni citate in premessa, il Comune di Rosazza sopra generalizzato ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. Il piano di posa delle scogliere in progetto dovrà essere realizzato in contropendenza oppure dovranno essere eseguiti idonei ancoraggi mediante "DIWIDAG";

3. I lavori di pulizia dell'asta torrentizia dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni di cui alla DGR 38-8849 26/05/2008 e si dovranno limitare al taglio piante ed asportazione del materiale legnoso presente in alveo flottato e trasportato dalle piene senza alterare il fondo alveo del corso d'acqua. Ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento regionale 14/R del 06/12/2004 di gestione del demanio idrico fluviale, tali interventi non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -,L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.)

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze ovvero 120 gg. al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo